

Prot. N. ACIU.2006.422
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 29 maggio 2006

- All' AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione **Lombardia**
Presidenza
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

- All' Organismo Pagatore della Regione
Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione
Piemonte – **FINPIEMONTE**
via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
c/o CAA CANAPA
Via Rovigo, 14
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA

E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Aiuto comunitario per i produttori di
barbabietola da zucchero e canna da zucchero ai sensi del capitolo 10 septies del
reg. (CE) 1782/2003.**

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO	5
2. VARIAZIONI NORMATIVE	7
3. IMPATTO DELLE VARIAZIONI NORMATIVE	8
ALLEGATO: ESTRATTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

modificato da:

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

modificato da:

Reg. (CE) n. 658/2006 del 27 aprile 2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

modificato da:

Reg. (CE) n. 659/2006 del 27 aprile 2006 della Commissione

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

NORMATIVA NAZIONALE

Circolare n. 4 del 12 maggio 2006

Misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

2. VARIAZIONI NORMATIVE

Con il Reg. (CE) n. 319/2006, al titolo IV del Reg. (CE) 1782/03 è stato aggiunto il capitolo 10 *septies*; l'art. 110 novodecies istituisce un aiuto per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

L'importo dell'aiuto è pari alla metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato, per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Tale aiuto è incluso nella definizione di "regime di aiuto per superficie" di cui all'articolo 12(12) del reg. (CE)n. 796/04, modificato dal Reg. (CE) n. 659/06.

L'articolo 13(13) del regolamento (CE) n. 796/04, modificato dal Reg. (CE) n. 659/06, stabilisce che, nel caso di una domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare copia del contratto di cui all'articolo 110 novodecies del medesimo regolamento.

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 796/04, modificato dal Reg. (CE) n. 659/06, stabilisce che, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica, è possibile aggiungere a quest'ultima singole parcelle agricole non ancora dichiarate nella domanda unica ai fini dei regimi di aiuto per superficie, eventualmente accompagnate dai corrispondenti diritti all'aiuto, purché siano rispettati i requisiti inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Per l'anno 2006, la domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può essere aggiunta alla domanda unica, alle condizioni indicate al primo comma del presente paragrafo.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

Inoltre, vengono imposti ulteriori controlli incrociati da effettuare.

L'art. 24 del regolamento (CE) n. 796/04, modificato dal Reg. (CE) n. 659/06, punto k) stabilisce che vengano effettuati incroci tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all'articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.

Modifiche sono apportate anche ai controlli, imponendo obblighi specifici:

- artt. 26 e 27: percentuale di domande da sottoporre a controllo
- Art. 31 ter : controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero.

3. IMPATTO DELLE VARIAZIONI NORMATIVE

Le modifiche regolamentari sopra esposte impongono delle modifiche alle procedure oggi in essere, riguardo alla Domanda Unica di Pagamento 2006 e alla gestione dei contratti stipulati tra i produttori di barbabietola da zucchero e i trasformatori.

I dati relativi allo zucchero da inserire sono:

- particelle coltivate;
- riferimenti ai contratti.

Pertanto, entro il 15.06.2006, gli Organismi pagatori potranno adottare le seguenti ipotesi operative:

- a) il produttore ha già presentato domanda unica: deve essere presentata, ad integrazione della domanda iniziale, una domanda riferita solo allo zucchero, con un modello aggiuntivo, oppure una domanda di modifica alla domanda iniziale;
- b) il produttore non ha ancora presentato domanda unica: ove la procedura adottata lo consenta, si inseriscono nella domanda gli ulteriori elementi dichiarativi dello zucchero.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
(Dr.Giancarlo Nanni)

ALLEGATO: Estratto della normativa di riferimento

Regolamento (CE) n.1782/2003

Articolo 110 novodecies

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 110 vicies

Importo dell'aiuto

L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Regolamento (CE) n. 796/2004

Articolo 13

Requisiti specifici relativi alla domanda unica.

13. Nel caso di una domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#), la domanda unica deve recare copia del contratto di cui all'articolo 110 *novodecies* del medesimo regolamento ⁽³⁹⁾.

Articolo 15

Modifiche della domanda unica.

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica, è possibile aggiungere a quest'ultima singole parcelle agricole non ancora dichiarate nella domanda unica ai fini dei regimi di aiuto per superficie, eventualmente accompagnate dai corrispondenti diritti all'aiuto, purché siano rispettati i requisiti inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica ⁽⁴⁵⁾.

Per l'anno 2006, la domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) può essere aggiunta alla domanda unica, alle condizioni indicate al primo comma del presente paragrafo ⁽⁴⁶⁾.

Se le modifiche di cui al primo, al secondo e al terzo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti ⁽⁴⁷⁾.

Articolo 24

Verifiche incrociate.

k) tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all'articolo 110 *novodecies* del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero ⁽⁶³⁾.

Articolo 31 ter ⁽⁸¹⁾

Controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero.

I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero previsto al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#), sono intesi a verificare:

- a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;
- b) l'esattezza dei dati sulle consegne forniti all'autorità competente;
- c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;
- d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.